



PER LE DETRAZIONI FISCALI IL LIMITE DEI CONTROLLI È ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO

Detrazioni, controlli e documentazione. Una selva oscura che avviluppa il campo delle ristrutturazioni fiscali, selva nella quale una recente sentenza della Commissione Tributaria Lombardia ha portato un po' di luce.

L'oggetto principale del contendere riguardava il limite temporale entro il quale l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sulle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione degli immobili (detrazioni che ammontano al 50% della spesa), al risparmio energetico (65%) ed al bonus mobili.

La decisione della Commissione è la seguente: non è possibile che l'Agenzia effettui delle verifiche oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Qualora, in seguito alle suddette verifiche, emergessero delle incongruenze tra gli importi dichiarati rispetto alla detrazione e la documentazione fornita, allora potrebbero essere richieste delle apposite integrazioni documentarie.

Se ciò non avvenisse (o se

nemmeno la documentazione aggiuntiva bastasse a fare chiarezza), allora l'Agenzia invierà al contribuente una "comunicazione di irregolarità", con l'ammontare della cifra da corrispondere. Una somma determinata da una serie di parametri quali le detrazioni indebitamente effettuate, gli interessi e, ovviamente, la sanzione.

Saldando quanto dovuto entro 30 giorni, sarà possibile per il contribuente beneficiare di una riduzione del 20% della sanzione comminata dall'Agenzia.

Può, infine, essere utile riassumere quali siano i documenti necessari in caso di controlli. Se parliamo della detrazione del 50%, è necessario produrre copia della domanda di accatastamento (qualora l'immobile non risulti censito in catasto); le ricevute di pagamento, qualora sia dovuta, di Ici o Imu; la pratica edilizia o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l'indicazione della data nella quale i lavori sono iniziati; la copia della comunicazione ASL (sempre se richiesta); le fatture o le ricevute fiscali che attestino l'effettiva esecuzione dei lavori; le ricevute di pagamento (tramite bonifico) per le detrazioni fiscali.

Nel caso in cui, infine, le detrazioni riguardino lavori eseguiti su parti comuni di edifici con-

donali, servirà anche copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se, invece, parliamo dei controlli sulle detrazioni del 65%, questa è la documentazione necessaria: fatture o ricevute che provino le spese sostenute per i lavori; le ricevute di pagamento (sempre attraverso bonifico) per le detrazioni, il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato (se si parla di sostituzione di infissi o di una caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, basta la certificazione del produttore); la ricevuta attestante l'invio della comunicazione ad Enea; se gli interventi riguardano parti comuni di uno stabile, vale la stessa regola già esaminata per le detrazioni del 50 per cento.

